

DUAL *Donation no problem*

SCHEDA PRODOTTO

Il presente documento è redatto ai sensi dell'art. 30 decies, comma 6 del Codice delle Assicurazioni Private ("Requisiti di governo e controllo del prodotto applicabili alle imprese di assicurazione e agli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti").

COSA E'

DUAL *Donation no problem* è una polizza a copertura del rischio economico e finanziario conseguente all'azione di restituzione esercitabile da parte di un legittimario relativamente a un immobile donato.

A CHI E' RIVOLTA

DUAL *Donation no problem* è rivolta a qualunque soggetto che abbia interesse a proteggere il valore economico derivante dalla proprietà effettiva o potenziale di un immobile che è stato oggetto di un atto di donazione.

COSA ASSICURA

La compravendita di un immobile avviene in genere a condizioni di mercato, ma questo non succede se il bene è stato oggetto di donazione. La concreta possibilità che in un tempo futuro, l'immobile possa essere oggetto di azione di restituzione da parte dei legittimari, indebolisce le aspettative economiche di realizzo del venditore e anche la certezza di chi compra. Inoltre, l'eventuale ente finanziatore sarà poco incline a concedere credito per una compravendita con queste caratteristiche.

DUAL *Donation no problem* annulla i rischi economici e finanziari derivanti dall'eventuale azione di restituzione che abbia per oggetto beni immobili di provenienza donativa. In particolare la polizza:

- protegge la commercializzazione di beni immobili oggetto di donazione;
- agevola la possibilità di ottenere un finanziamento bancario garantito da proprietà donative;

Nello specifico, DUAL *Donation no problem* a seguito di una controversia legale da parte dei legittimari che intendono rientrare in possesso del bene donato indennizza:

- ai legittimari il controvalore economico della loro quota di legittima, in alternativa alla restituzione del bene, oppure
- in caso di restituzione del bene al legittimario:
 - indennizza il beneficiario il valore economico del bene
 - risponde del credito residuo non soddisfatto spettante all'istituto di credito
 - rimborsa le spese di ristrutturazione sostenute dal beneficiario o dal donatario (se il bene è ancora di proprietà del donatario stesso).

DURATA DELLA POLIZZA

Un immobile donato è soggetto alle disposizioni di cui articoli 555 o 561 e 563 del Codice Civile, pertanto ad azione di riduzione ed eventualmente alla conseguente azione di restituzione da parte dei legittimari del bene, sempre che non sia decorso il termine di 20 anni dalla data di trascrizione dell'atto di donazione.

La durata del contratto di assicurazione è quindi variabile e non prevede una data di cessazione predeterminata che è genericamente individuata come la data oltre la quale non sia più possibile per il legittimario esercitare l'azione di restituzione.

I BENEFICIARI

I beneficiari di DUAL *Donation no problem* sono i soggetti che hanno acquistato l'immobile di provenienza donativa nonché gli istituti di credito che ne abbiano finanziato l'acquisto.

EVENTO ASSICURATO

L'obbligo di restituzione del bene immobiliare a seguito di sentenza di condanna definitiva emessa dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 561 codice civile o dell'articolo 563 codice civile.

SOMME ASSICURATE

DUAL *Donation no problem*, nella sua forma standard, offre diverse somme assicurate da € 200.000 fino a € 1.000.000.

Il proponente può richiedere agli assicuratori, tramite l'intermediario, massimali superiori

BENI ASSICURABILI

DUAL *Donation no problem* è offerto, nella sua forma standard, a qualunque tipologia di bene immobiliare di derivazione donativa, destinato a qualsiasi uso (abitativo e non).

BENI NON ASSICURABILI

Non vi sono particolari beni immobiliari esclusi dal prodotto.

POSSIBILI CONFLITTI DI INTERESSE

Eventuali conflitti di interesse potrebbero essere rappresentati da rapporti di parentela tra assicurato/contrente ed intermediario, rapporti di partecipazione societaria tra assicurato/contraente ed intermediario/compagnia.

STRATEGIE DI DISTRIBUZIONE SUGGERITE

Non sono suggerite strategie di distribuzione.

STRUTTURA DEI COSTI DEL PRODOTTO

Il premio lordo a carico del contraente comprende costi di intermediazione così composti:

- una quota pari al 14% circa del premio lordo costituisce le provvigioni dell'intermediario per il tramite del quale il contratto di assicurazione è stipulato
- una quota variabile fra 0% e 7% del premio lordo costituisce gli accessori, ovvero i costi inerenti (tra l'altro) alla gestione della polizza delegata dalla Compagnia al "manufacturer de facto"
- una quota pari a circa il 9% del premio lordo costituisce il compenso del "manufacturer de facto"